

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Didì Ad Astra aps”

(ADEGUATA AL D.LGS. 117/17)

* * *

TITOLO I Denominazione - sede

ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ed ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche una Associazione di Promozione sociale, operante nel settore sociale-solidale-mutualistico-culturale-ricreativo, senza fini di lucro, che assume la denominazione di “**Didì Ad Astra aps**”, quale parte del brocardo “per aspera ad astra” in riferimento al superamento delle difficoltà, disabilità, disturbi e disagi che ognuno di noi può dover affrontare nella vita.

L'Associazione è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale e può richiedere la forma giuridica di Associazione riconosciuta e regolamentata dagli artt. 11 e ss del Codice Civile.

ART.2

L'Associazione ha la sede legale in Anzola dell'Emilia (BO). Attualmente la sede legale è in via Emilia n.250.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

L'Associazione potrà operare anche presso strutture affidate in gestione da terzi e costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per meglio raggiungere gli scopi sociali.

TITOLO II Scopo – Finalità

ART. 3

L'Associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, in particolare quelle, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, di cui al comma 1 punti a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della L.8/11/2000 n.328 e ss mod. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.5/2/92 n.104 e alla L.22/6/16 n.112 e ss mod.; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P. Consiglio Ministri 14/02/01 pubblicato in GU n.129 del 6/6/01 e ss mod.; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.28/3/03 n.53 e ss mod., nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; q) alloggio sociale, ai sensi del D.Min. Infrastrutture del 22/4/08 e ss mod. nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L.19/8/16 n.166 e ss mod., o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Dunque l'Associazione opera sul Territorio con la finalità generale di promuovere il benessere psico-fisico-sociale delle persone prevalentemente diversamente abili e non, che vertono in situazioni di disagio e/o difficoltà, sostenere la singola persona minore o adulta e la famiglia in generale. L'associazione mira a conseguire tale finalità attraverso la facilitazione dell'inclusione, dell'integrazione, del sostegno, del supporto, della socializzazione e della conoscenza delle problematiche inerenti i soggetti in questione. A questo scopo è necessario formare un ambiente sociale sensibile ed attento all'accoglienza e all'inserimento positivo di tali individui nel proprio tessuto sociale cittadino. Dunque l'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, loro familiari come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Per il raggiungimento della predetta finalità l'Associazione potrà, anche in regime di convenzione con enti pubblici, porre in essere le seguenti attività:

1. promozione, per mezzo di iniziative sociali, dell'autonomia personale di minori e adulti con disabilità di varia natura;
2. predisposizione di:
 1. sportelli d'ascolto / sostegno psicologico/counselling/consulenze specialistiche alla genitorialità, al caregiver, all'anziano fragile e a ragazzi portatori di disagio/diversità di varia natura
 2. sostegno psicologico e laboratori rivolti al bambino, all'adolescente, all'adulto, all'anziano e alla coppia che affronta la gravidanza o momenti critici della propria vita nonché laboratori a carattere inclusivo e intergenerazionale;
3. promozione di percorsi di prevenzione di patologie psichiche come il disturbo alimentare e la dipendenza da gioco/sostanze;

4. promozione, organizzazione e/o realizzazione di attività ludiche–espressive-ricreative-sportive-educative nonché riabilitative e in ogni caso di tutte quelle iniziative che favoriscono l’inclusione del portatore di diversità/disabilità/disagio con il gruppo di coetanei ovvero l’incontro tra coetanei o intergenerazionale di origine geografica differente per offrire un confronto aperto e cooperante verso un’integrazione interculturale profonda e partecipata;
5. realizzazione di sportelli di consulenza e laboratori dedicati alla prevenzione dei disturbi dell’apprendimento, del comportamento, attività di sostegno alle attività curricolari e/o educative volte al miglioramento del malessere scolastico e/o disagio evolutivo che sfociano anche in abbandono scolastico;
6. organizzazione o realizzazione di laboratori mirati alla socializzazione e all’ingresso nel mondo del lavoro di persone affette da disabilità di vario genere nonché attività per l’autonomia e giornate/week-end per il passaggio alla vita indipendente ovvero di sollievo alle famiglie;
7. realizzazione di feste, eventi, incontri a tema, convegni e seminari di formazione per la cittadinanza e per operatori/docenti/educatori/genitori nonché interventi di informazione e sensibilizzazione con gli alunni e con docenti/educatori presso le scuole/asili;
8. organizzazione di una rete di esperti nonché un collegamento e raffronto tra gli associati su questioni pratiche e burocratiche riguardanti la gestione dell’individuo in carico presso i servizi sanitari, socio-sanitari prima e dopo la diagnosi
9. partecipazione a tavoli e comitati (es. CCM)
10. svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in particolare agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci . In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione vuole inoltre costruire e mantenere rapporti di collaborazione con le realtà pubbliche, private e di volontariato presenti sul territorio, favorendo i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri enti ed associazioni affini.

L'Associazione non persegue finalità di lucro; durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà

essere esclusivamente impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

TITOLO III Membri dell'Associazione

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino a realizzarli, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, secondo quanto stabilito dall'art 35 comma 3 D.Lgs 117/17 e ss. mod e integrazioni; questi saranno rappresentati dal legale rappresentante o da una persona fisica all'uopo indicata.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche così come specificato nel presente articolo, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall' esercente/i la responsabilità genitoriale o da colui il quale ha l' affidamento che lo rappresenta.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di presentare nei termini di legge, ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

In base alle disposizioni di legge di cui al DLgs 193/06 e ss modifiche e integrazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6

Vi sono:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale per mantenere l'eleggibilità alle cariche sociali.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

ART.7

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo se in regola con il versamento delle quote sociali; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- di esaminare i libri sociali, prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

ART. 8

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Il comportamento del socio verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 9

La qualifica di **socio si perde:**

- a)-per decesso;
- b)-dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo per recesso volontario. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile ed hanno effetto a partire dalla tempestiva annotazione sul libro soci;
- c)- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- d)-per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono gravi violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni e/o atti deliberativi. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati da parte del Consiglio Direttivo o di un suo delegato per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata (salvo in ogni caso il diritto del socio di adire l'Autorità Giudiziaria). Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 10

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di **sostenitori** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non

hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.17 D. Lgs. 117/17 e ss. mod. integrazioni l'Associazione può avvalersi di **volontari** nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

TITOLO IV Risorse economiche - Fondo Comune – Esercizio sociale

ART. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi / bandi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Istituzioni o di Enti Pubblici, Fondazioni o altri enti del Terzo Settore o Privati etc, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, pranzi/cene, attività ludiche quali feste, gite, fiere, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo

patrimonio.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di perdite si applica quanto previsto dalle norme di riferimento, in particolare dall'art.22 comma 5 D.Lgs117/17 in caso di acquisto della personalità giuridica.

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre sulla base di quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dall'art.13 D. Lgs. 117/17 e ss. mod. e integrazioni, il bilancio (o rendiconto) di esercizio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio (o rendiconto) d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio (o rendiconto) d'esercizio è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, se presenti, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato, salvo che la normativa obbligatoriamente non preveda altra diversa forma di comunicazione/consultazione.

Il bilancio preventivo, se necessario, è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto ed è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea, salvo che la normativa obbligatoriamente non preveda altra diversa forma di comunicazione/consultazione, e può essere consultato da ogni associato.

TITOLO V Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di Controllo (eventuale).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 14

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento, in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Consiglio direttivo;
- b) l'elezione facoltativa o obbligatoria dell'Organo di Controllo, delibera se l'eventuale Organo di Controllo sia collegiale o monocratico, elezione dei relativi membri/o e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo; elezione del revisore legale dei conti o di società di revisione legale;
- c) l'approvazione del bilancio (o rendiconto) d'esercizio e destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- d) le delibere su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- f) adottare la programmazione dell'attività svolte e da svolgere e approva l'eventuale bilancio sociale;
- g) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) esprimersi sull'esclusione dei soci dall'associazione e sulla riezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- h) delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata **straordinaria** quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto o dell'Atto costitutivo e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nominando i liquidatori.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante invio di e-mail ovvero fax ovvero lettera raccomandata semplice o a mani a tutti i soci (anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea) nonché avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio (o rendiconto) d'esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In **prima convocazione** l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In **seconda convocazione**, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 minuti all'orario di convocazione.

In **prima convocazione** l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

In **seconda convocazione**, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del **voto singolo**: una testa, un voto.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

L'Assemblea **ordinaria** delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea **straordinaria** delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre sempre il voto favorevole previsto dalle norme del Codice Civile, attualmente, di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti, in assenza da persona designata dall'assemblea stessa tra i presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 19

Il **Consiglio Direttivo** è eletto dall'Assemblea dei soci e solo i soci persone fisiche possono essere eleggibili, ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili; per gli stessi valgono i casi di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge, in particolare dall'art.26 comma 2 D.Lgs 117/17.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione nonché a mezzo e-mail. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio (o rendiconto) d'esercizio;
- c) predisporre e deliberare eventuali regolamenti interni e le sue variazioni nonché ogni altro regolamento eventualmente richiesto;

- d) predisporre e deliberare il bilancio sociale se richiesto;
- e) deliberare sulla programmazione dell'attività e istituire sedi secondarie e similari;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività, o altro richiesto da specifiche normative, in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- h) ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- i) conferire procure generali e speciali;
- j) ricevere, accettare, respingere le domande di adesione di nuovi soci, salvo deleghe interne al C.D.;
- k) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e contributo minimo sostenitori.

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

I soci fondatori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove non eletti, senza diritto di voto.

L'Associazione in caso di necessità di professionalità qualificate può avvalersi anche di professionisti e/o collaboratori, anche ricorrendo ai propri soci.

Qualora un componente il Direttivo od un socio sia anche titolare di una attività autonoma e/o libero professionale questa deve ritenersi distinta e separata dall'attività svolta come socio e/o dirigente dell'Associazione.

ART. 20

In caso di mancanza irreversibile di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno il numero minimo dei membri, il Consiglio provvede alla surroga nominando il primo fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva, allorché questa fosse esaurita, indice entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alle elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 21

Il **Presidente** è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22

Ai sensi dell'art.30 D. Lgs. 117/17 e ss. mod. e integrazioni nel caso in cui vengano superati i limiti in esso stabiliti, l'Assemblea provvederà alla nomina di un **Organo di Controllo monocratico o collegiale**. L'Assemblea può altresì deliberare volontariamente la nomina dell'Organo di Controllo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cc. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 cc. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/01 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.5-6-7-8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Assemblea delibera la composizione monocratica o collegiale dell'Organo di Controllo, elegge i membri, nel caso di organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili. Nomina al proprio interno il Presidente. Partecipa alle

riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio (o rendiconto) d'esercizio, se prevista per legge.

Salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 D.Lgs. 117/17 l'Assemblea nomina un **revisore legale dei conti** o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ricorrono le condizioni indicate dall'art.31 D.Lgs. 117/17 e ss. mod. e integrazioni. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

ART. 23

Il **Tesoriere** è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio (o rendiconto) d'esercizio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART.24

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Redige e aggiorna i libri sociali e o altri obbligatori per legge.

ART.25

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo se presente, Soci, Volontari e o altri obbligatori per legge), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali nei limiti della tutela dei dati personali (Codice della Privacy).

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. La richiesta motivata indirizzata al Presidente va inviata a mezzo mail o per raccomandata alla sede sociale, quest'ultimo o a mezzo del Segretario firmerà con il socio richiedente entro 30 giorni un appuntamento per la visione/estrazione copia dei libri sociali o dei documenti richiesti. In caso di diniego il socio ha 30 giorni di tempo per fare ricorso alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Il Presidente è tenuto a informare il Consiglio Direttivo del diniego e a darne giustificata motivazione, nonché a informarlo in caso di ricorso. Il Consiglio Direttivo potrà

deliberare nella prima seduta utile a sostegno della decisione del Presidente ovvero autorizzando l'esame della documentazione richiesta. Nel primo caso, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, la richiesta si intende sospesa. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina della richiesta e alla valutazione di eventuali responsabilità dei componenti dell'organo sociale.

TITOLO VI scioglimento - foro competente e norma finale

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96 e ss mod e int. - Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e DPCM n. 329 del 21/03/2001-, in applicazione di quanto previsto dall'art.9 D.Lgs. 117/17 e ss. mod. e integrazioni, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, in particolare, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 D. Lgs. 117/17, ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 28

L'acronimo ETS potrà essere integrato nella denominazione dell'Associazione qualora il Consiglio Direttivo lo proponga e l'Assemblea ordinaria dei soci con delibera ordinaria lo approvi, a patto che vi siano le condizioni di legge previste per il suo utilizzo, senza che ciò comporti una modifica statutaria.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci il